

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE LA
MANO AMICA - SOCIETA'
COOPERATIVA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FAVARA AG CONTRADA POGGIO

Numero REA: AG - 157107

Codice fiscale: 02042900841

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-10-2004 - Statuto completo	2
--	---

TITOLO I		
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA		
Art. 1 (Costituzione e denominazione)		
E' costituita, ai sensi della L.381/91, con sede nel comune		
di Favara la Società cooperativa denominata "Cooperativa So-		
ciale La Mano Amica Società cooperativa"		
Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del		
codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si		
applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a		
responsabilità limitata.		
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Organo am-		
ministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappre-		
sentanze anche altrove .		
Art. 2 (Durata)		
La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà		
essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il		
diritto di recesso per i soci dissenzienti		
TITOLO II		
SCOPO - OGGETTO		
Art. 3 (Scopo mutualistico)		
La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perse-		
guire l'interesse generale della comunità alla promozione u-		
mana- e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:		

	a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; b) lo	
	svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, com-	
	merciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo	
	di persone svantaggiate di cui all'art. 1 della legge 381/91.	
	La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agi-	
	sce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	
	democraticità, l'impegno; l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le isti-	
	tuzioni pubbliche.	
	Secondo quanto indicato nel 6° principio dell'Alleanza Coo-	
	perativa Internazionale la cooperativa, per poter curare nel	
	miglior modo gli interessi dei soci e della collettività,	
	deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con	
	le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed interna-	
	zionale.	
	La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali at-	
	traverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di	
	Comuni, comunità montane, Associazioni, Provincie, Regioni,	
	Unità Sanitarie Locali ecc.), con Enti Pubblici, parapubbli-	
	ci, morali, di volontariato e privati. Si propone in genera-	
	le di operare nell'ambito dei servizi d'utilità collettiva e	
	di rilevante solidarietà sociale, dell'assistenza agli an-	
	ziani e ai soggetti portatori di handicap fisici, psichici,	

	sensoriali e dei relativi operatori e di tutte quelle cate-	
	gorie di persone svantaggiate.	
	La Cooperativa, <u>inoltre</u> , è retta e disciplinata secondo il	
	principio della mutualità senza fini di speculazione privata	
	ed ha <u>anche</u> per scopo quello di ottenere tramite la gestio-	
	ne in forma associata continuità di occupazione lavorativa e	
	le migliori condizioni economiche, sociali e professionali	
	per i soci lavoratori.	
	La Cooperativa può svolgere la propria attività anche <u>con</u>	
	<u>terzi</u> .	
	A norma della legge 3 Aprile 2001 n.142 e successive modifi-	
	cazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce suc-	
	cessivamente all'instaurazione del rapporto associativo un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autono-	
	ma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazio-	
	ne vigente, compreso il rapporto di associazione in parteci-	
	pazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento	
	dello scopo sociale.	
	La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Ita-	
	liane.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	La cooperativa intende svolgere le attività previste dal-	
	l'art.1 comma 1 della legge 381/91 ed a tal fine si propone	
	di realizzare:	

	1) L'assistenza e la cura di bambini, anziani, ragazze - ma-	
	dri, soggetti disabili psichici e fisici, volte all'integra-	
	zione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate	
	ed emanande;	
	2) La realizzazione e la gestione d'opere per l'inserimento	
	dell'anziano e del disabile psichico o fisico nella società	
	(parchi pubblici, stabilimenti idrotermali, locali di ritro-	
	vo, biblioteche, alberghi, o villaggi turistici, sale per	
	concerti ed attività socio - culturali);	
	3) la gestione di centri diurni d'assistenza e d'incontro	
	per minori, ragazze - madri, disabili psichici e fisici ed	
	anziani;	
	4) La creazione di case famiglie, comunità alloggio, case	
	albergo, case protette per minori, ragazze - madri, disabili	
	psichici e fisici, anziani ed altri soggetti privi d'assi-	
	stenza familiare;	
	5) la gestione di centri d'accoglienza per ospitalità diurna	
	o residenziale temporanea;	
	6) soggiorni vacanze;	
	7) Assistenza post - penitenziaria;	
	8) l'assistenza alle gestanti ed alle ragazze - madri perse-	
	guita attraverso formule innovative rispetto i tradizionali	
	istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente	
	familiare, attraverso la creazione di case famiglie in cui	
	si favorisca l'elevazione morale e civile delle ragazze; la	

	prestazione anche a domicilio, d'assistenza sociale, psico-	
	logica e legale alle giovani gestanti ed alle loro famiglie,	
	nel tentativo di reinserimento nel nucleo familiare; la rea-	
	lizzazione di corsi di qualificazione professionale per	
	l'inserimento delle ragazze - madri nel mondo del lavoro;	
	9) la gestione d'asili nido, scuole materne, nonché dei	
	servizi ausiliari di collegamento; la gestione di strutture	
	sociali scolastiche e parascolastiche e quant'altro può es-	
	sere necessario per assicurare condizioni materiali e socia-	
	li che permettono la realizzazione del diritto alla mater-	
	nità ed il libero ed armonico sviluppo del bambino;	
	10) Iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e	
	della criminalità minorile mediante la realizzazione di ser-	
	vizi ed interventi finalizzati al trattamento ed al sostegno	
	d'adolescenti e di giovani in difficoltà;	
	11) La promozione in collaborazione con gli enti preposti,	
	di studio e ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa ne-	
	cessaria al conseguimento degli scopi sociali;	
	12) L'istituzione di corsi riguardanti attività del tempo	
	libero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, fo-	
	tografia, hobbies vari etc.);	
	13) l'utilizzazione di strumenti per la diffusione, la pro-	
	mozione culturale e sociale.	
	14) studi sulle condizioni ed i problemi delle persone	
	svantaggiate, nonché l'effettuazione d'indagini conoscitive;	

	15) l'istituzione e la gestione del Tele - soccorso, Tele -	
	assistenza e Tele - medicina;	
	16) la realizzazione e/o, la gestione di soggiorni climatici	
	marini, montani e termali;	
	17) la realizzazione e/o, la gestione di centri diurni;	
	18) l'assistenza domiciliare integrata sarà organizzata e	
	gestita anche in convenzione con personale specializzato;	
	19) la prestazione dell'assistenza e della cura degli anzia-	
	ni, dei portatori di handicap a domicilio o presso ospedali,	
	case di cura, case di riposo e luoghi di villeggiatura;	
	20) la creazione e/o, la gestione d'impianti polivalenti;	
	21) la realizzazione d'iniziative che consentano il rapporto	
	organizzato nel territorio;	
	22) Servizio di segretariato sociale e informagiovani;	
	23) servizi per la gestione del tempo libero, d'integrazio-	
	ne delle attività scolastiche e per la prevenzione del disa-	
	gio minorile;	
	24) attività di prevenzione del disagio giovanile finalizza-	
	ta all'apertura di un centro sociale giovanile;	
	25) gestire servizi d'aiuto domestico alle famiglie dei por-	
	tatori di handicap, trasporto ed assistenza igienico-sanita-	
	rio nelle scuole;	
	26) la gestione del servizio professionale;	
	27) la costituzione e la gestione di équipe socio psicopeda-	
	gogica e specialistica.	

	28) la realizzazione e/o la gestione di strutture extraospedaliere, residenza sanitaria assistenziale R.S.A., CTA Comunità Terapeutiche assistite per anziani prevalentemente non autosufficienti e disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzate a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;	
	La Cooperativa potrà inoltre svolgere attività diverse - industriali, commerciali, agricole, di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, il tutto nell'ambito ed entro i limiti degli scopi sociali di seguito analiticamente specificati, anche attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di comuni, Comunità montane, Provincie, Regioni, Aziende Unità Sanitarie Locali ect).	
	La Cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso.	
	La Cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici - Territoriali, per fornire un alloggio e distribuzione pasti e generi alimentari a persone, che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazioni di difficoltà; la gestione di strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi com-	

	prese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili.	
	Per tutte le attività lavorative le persone svantaggiate devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere soci della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione pervenuta dalla pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza; vengono in ogni caso considerate svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di Istituti Psichiatrici, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, nonché tutti i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, in concerto con il Ministro della Sanità, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro degli Affari Sociali, sentita la commissione centrale per le Cooperative, istituita dall'art.18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n° 1577 e successive modificazioni.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inoltre potrà:	
	· collaborare a qualsiasi livello con la pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione	

	ne delle attività da gestire congiuntamente;	
	· assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsia-	
	si forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi od	
	enti, costituiti o costituendi, e partecipare alle loro at-	
	tività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e pro-	
	prie fidejussioni;	
	· dare adesione ad enti ed organismi pubblici e privati	
	i cui scopi siano affini o complementari a quelli della coo-	
	perativa.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività con-	
	nessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà com-	
	piere tutti gli atti concludere tutte le operazioni di na-	
	tura immobiliare, mobiliare (nei limiti di cui alla L.	
	1/1991), commerciale, industriale e finanziaria (nei limiti	
	di cui alla L. 197/91) necessarie od utili alla realizzazio-	
	ne degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che in-	
	direttamente, attinenti ai medesimi.	
	Essa può altresì assumere, in via non prevalente, interes-	
	senze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese	
	specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibi-	
	lità di svolgere attività di assunzione di partecipazione ai	
	fini di collocamento o riservata dalla Legge a società in	
	possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate	
	e/o iscritte in appositi albi.	

	La cooperativa inoltre per stimolare e favorire lo spirito	
	di previdenza e di risparmio dei soci, potrà istituire una	
	sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento	
	per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effet-	
	tuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in o-	
	gni caso esclusa ogni attività di raccolta di risparmio tra	
	il pubblico.	
	La società potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologi-	
	co o per la ristrutturazione o per il potenziamento azienda-	
	le nonché accettare procedure di programmazione pluriennale	
	finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai	
	sensi della Legge 31/01/1992, n°59 ed eventuali norme modi-	
	ficative ed integrative.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Re-	
	golamento approvato con decisione dei soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 4 BIS (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	

	al minimo stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci della cooperativa sociale, coloro che	
	sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali ed appartenenti alle seguenti categorie:	
	a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo	
	un compenso di qualsiasi natura o entità;	
	b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o	
	indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;	
	c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuita-	
	mente, esclusivamente per fini di solidarietà;	
	d) soci svantaggiati - la cui condizione di svantaggio deve	
	rientrare tra quelle identificate dalla legge 381/91, nonché	
	delle successive circolari.	
	Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto la promozione e lo svi-	
	luppo dei servizi sociali.	
	Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque co-	
	stituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindi-	
	cate.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini , o partecipano a so-	
	cietà che, secondo la valutazione dell'Organo amministrati-	

	vo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concor-	
	renza con la Cooperativa.	
	Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e	
	amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 5 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contene-	
	re, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze posse-	
	dute;	
	c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di	
	sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore,	
	né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integral-	
	mente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali;	
	e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola arbitrale contenuta negli artt. 38 e seguenti	
	del presente statuto.	

	Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice	
	civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre	
	a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) re-	
	lativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà	
	contenere le seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giu-	
	ridica e la sede legale, il luogo e la data di costituzione;	
	b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autoriz-	
	zato la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 4, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutuali-	
	stico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comu-	
	nicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli Ammi-	
	nistratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di deca-	
	denza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere	
	che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella no-	

	ta integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 6 (Obblighi del socio)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla deci-	
	sione dei soci in sede di approvazione del bilancio su pro-	
	posta degli Amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni	
	e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o	
	dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei so-	
	ci è quello risultante dal libro soci. La variazione del do-	
	micilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione	
	della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera rac-	
	comandata alla Cooperativa.	
	Art. 7 (Perdita della qualità di socio)	

	La qualità di socio si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	morte, se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 8 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta alla Società. Gli Amministratori devono esaminarla, entro	
	60 giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli Amministra-	
	tori devono darne immediata comunicazione al socio, che en-	
	tro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ri-	
	correre al Collegio arbitrale con le modalità previste ai	
	successivi artt. 38 e seguenti.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto socia-	
	le dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento	
	della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	

	so, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo	
	amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far de-	
	correre l'effetto del recesso dalla comunicazione del prov-	
	vedimento di accoglimento della domanda .	
	Art. 9 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungi-	
	mento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requi-	
	siti richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbliga-	
	zioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regola-	
	mento o che inseriscano il rapporto mutualistico, nonché	
	dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	
	e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo ammi-	
	nistrativo di accordare al socio un termine non superiore a	
	60 giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori	
	con termine di almeno quindici giorni, non adempia al versa-	
	mento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di	

	somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorren-	
	za con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo;	
	f) che non adempia la propria prestazione mutualistica	
	con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cau-	
	se di interruzione del rapporto di lavoro previste nel CCNL	
	di riferimento, indicato nel regolamento ai sensi dell'arti-	
	colo 6 della legge n.142/2001 e nel caso di socio volontario	
	abbia cessato l'attività di volontariato presso la coopera-	
	tiva così come meglio specificato nel Regolamento;	
	g) Il socio potrà infine, essere escluso qualora il rap-	
	porto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o cau-	
	sa nel caso in cui il rapporto si concretizzi con la sola	
	prestazione lavorativa.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 37 e	
	seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo	
	scioglimento del rapporto sociale determina anche la risolu-	
	zione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 10 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	

	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero	
	tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adot-	
	tati dall'Organo amministrativo su tali materie sono deman-	
	date alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli	
	artt. 37 e seguenti del presente statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunica-	
	zione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 11 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclu-	
	sivamente delle quote interamente liberate, eventualmente	
	rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 4, lett.	
	c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto socia-	
	le, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque,	
	in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e	
	rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della So-	
	cietà e non sia stato destinato ad aumento gratuito del ca-	
	pitale ai sensi dell'art. 2545-quinquies, comma 3 del codice	
	civile.	

	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 12 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 11.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dal-	
	la data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, com-	
	mi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla So-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne ac-	
	certa i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 11.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	

	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La So-	
	cietà esprime il proprio apprezzamento con le modalità pre-	
	viste dall'art. 5.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 11.	
	Art. 13 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio de-	
	ceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto opera-	
	tivo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazio-	
	ne dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 9, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al pa-	
	gamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regola-	
	mento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione	
	calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito deri-	

	vante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pa-	
	gamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 14 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-	
	sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci	
	sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.	
	Art. 15 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	

	I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote trasferibili del valore di . 500 ciascuna .	
	Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari	
	a 10.	
	Art. 16 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sov-	
	ventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indi-	
	cato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Ammini-	
	stratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in man-	
	canza, il socio potrà vendere a chiunque.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Ammi-	
	nistratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevi-	
	mento della comunicazione.	
	Art. 17 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabi-	
	lire:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	

	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci	
	cooperatori sulle quote emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restan-	
	do che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato	
	in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto	
	per i soci ordinari;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi	
	i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori,	
	spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei con-	
	ferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci	
	al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un coeffi-	
	ciente correttivo determinato dal rapporto tra il numero	
	massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero	
	di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimo-	
	niali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	

	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordi-	
	nari .	
	La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che ven-	
	gono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emis-	
	sione dei titoli.	
	Art. 18 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civi-	
	le, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora	
	sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione del-	
	le quote a norma del precedente articolo.	
	Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concer-	
	nenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibi-	
	lità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO V	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 19 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rap-	

	presentati da quote del valore nominale di . 50,00. La quo-	
	ta complessiva detenuta da ciascun socio non può essere su-	
	periore ai limiti di legge;	
	2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, con-	
	fluenti nel Fondo per il potenziamento aziendale;	
	b) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al-	
	l'art. 21 e con il valore delle quote eventualmente non rim-	
	borsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci de-	
	ceduti;	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato	
	con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 6;	
	d) dalla riserva straordinaria;	
	e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei	
	soci e/o prevista per legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello sciogli-	
	mento della Società.	
	Art. 20 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute.	
	Art. 21 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal I° Gennaio al 31 Dicembre di ogni	
	anno.	

	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisio-	
	ne dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora	
	venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dagli Amministratori nella relazio-	
	ne sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota inte-	
	grativa al bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli :	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% ;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92	
	n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima ;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al li-	
	mite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutua-	
	lità prevalente .	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli uti-	
	li, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge,	
	alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	

	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per di-	
	stribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la distribu-	
	zione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massi-	
	ma prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 22 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a tito-	
	lo di ristorno, a favore dei soci lavoratori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	delibera sulla destinazione del ristorno, che potrà essere	
	attribuito mediante una o più delle seguenti forme:	
	• erogazione diretta;	
	• aumento del numero delle quote detenute da ciascun so-	
	cio	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.	

29 di 45

	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed	
	e), oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo	
	art. 25.	
	Art. 24 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle	
	lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate me-	
	diate consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso	
	espresso per iscritto. La decisione sul metodo è adottata	
	dall'organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma dovrà conclu-	
	dersi con la redazione di un apposito documento scritto, dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le e-	
	ventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su ri-	
	chiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro	
	- contrarietà o astensione;	

	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti	
	che astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-	
	scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventua-	
	li autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i so-	
	ci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno tra-	
	smettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovràn-	
	no esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero	
	l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo	
	della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichia-	
	razione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto	
	contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avveni-	
	re con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che con-	
	senta un riscontro della spedizione e del ricevimento, com-	
	presi il fax e la posta elettronica.	
	Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui	
	al presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	giorni, e può esprimere un solo voto se socio cooperatore o	

	i voti previsti dall''art. 17 se socio sovventore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della maggio-	
	ranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente arti-	
	colo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro	
	delle decisioni dei soci.	
	Art. 25 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e)	
	del precedente art. 23 e in tutti gli altri casi espressa-	
	mente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono es-	
	sere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispet-	
	to del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante:	
	lettera raccomandata A.R., o lettera semplice o altra moda-	
	lità tale da assicurare la tempestiva informazione sugli ar-	
	gomenti da trattare, inviata 8 giorni prima dell'adunanza,	
	contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale	
	o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e	
	della seconda convocazione, che deve essere fissata in un	
	giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'As-	

	semblea si reputa validamente costituita quando siano pre-	
	senti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati sono	
	presenti o informati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti	
	può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non	
	si ritenga sufficientemente informato .	
	Art. 26 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costitui-	
	ta qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresen-	
	tati aventi diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti, su	
	tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.	
	Art. 27 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioran-	
	za relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 28 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	

	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non	
	siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuri-	
	diche potranno avere un massimo di 5 voti in relazione al-	
	l'ammontare della quota sottoscritta secondo quanto stabili-	
	to con i regolamenti di cui al successivo art.42.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 17, se-	
	condo comma.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rap-	
	presentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima ca-	
	tegoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Am-	
	ministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del	
	codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di due soci .	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare	
	nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo	
	grado o dagli affini entro il secondo che collaborano	
	all'impresa.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappre-	
	sentante in bianco.	
	Art. 29 (Presidenza dell'Assemblea)	

	L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal	
	vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla perso-	
	na designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggio-	
	ranza dei presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 30 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da a-	
	dottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro no-	
	mina, da un Amministratore unico o da un Consiglio di Ammi-	
	nistrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un Consi-	
	glio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un nume-	
	ro di Consiglieri variabile da tre a sette, ed il loro nume-	
	ro sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	
	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperato-	
	ri, oppure tra le persone indicate dai soci operatori per-	
	sone giuridiche.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleg-	
	gibili.	
	L'Organo amministrativo non può essere nominato per un pe-	

	riodo superiore a tre esercizi e scade alla data nella quale	
	la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ulti-	
	mo esercizio della carica .	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente .	
	Art. 31 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie at-	
	tribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art.	
	2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione,	
	recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incido-	
	no sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei	
	suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da	
	alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega .	
	Ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire agli Am-	
	ministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensio-	
	ni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle	
	sue controllate.	

	Art. 32 (Convocazioni e deliberazioni)	
	L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure	
	quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Ammini-	
	stratori.	
	La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax	
	o e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunan-	
	za e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli	
	Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati al-	
	meno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi	
	intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica .	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	Art. 33 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministrato-	
	ri, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	

	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Ammini-	
	strazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e	
	rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 34 (Compensi agli Amministratori)	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Colle-	
	gio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Ammini-	
	stratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti	
	ad alcuno di essi.	
	Art. 35 (Rappresentanza)	
	L'Amministratore unico o il presidente dell'Organo ammini-	
	strativo hanno la rappresentanza della Cooperativa di fronte	
	ai terzi e in giudizio. L'Amministratore unico o il Presi-	
	dente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche am-	
	ministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procura-	
	tori nelle liti attive e passive riguardanti la Società da-	
	vanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed	
	in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i	

	poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita de-	
	libera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali	
	procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Am-	
	ministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle nor-	
	me legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 36 (Collegio sindacale)	
	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dalla decisione dei soci .	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci	
	supplenti.	
	Il Presidente del Collegio sindacale è nominato con decisio-	
	ne dei soci.	
	I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio della carica.	
	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla de-	
	cisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo	
	di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile	
	ed è quindi integralmente composto da revisori contabili i-	
	scritti nel Registro istituito presso il Ministero della	

	Giustizia.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 37 (Clausola arbitrale)	
	Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le	
	disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, nominati con le moda-	
	lità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previ-	
	sto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:	
	a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci	
	e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche	
	quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;	
	b) le controversie relative alla validità delle decisio-	
	ni dei soci, comprese quelle di esclusione da socio;	
	c) le controversie da Amministratori, Liquidatori o	
	Sindaci, o nei loro confronti.	
	La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a	
	tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua	
	accettazione espressa è condizione di proponibilità della	
	domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci	
	e si estende alle contestazioni relative alla mancata accet-	
	tazione della domanda di adesione. L'accettazione della no-	
	mina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è	
	accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al	

	comma precedente.	
	Gli Arbitri sono in numero di:	
	a) uno, per le controversie di valore inferiore ad .	
	20.000 Ai fini della determinazione del valore della contro-	
	versia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati	
	i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di pro-	
	cedura civile;	
	b) tre, per le altre controversie.	
	Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di set-	
	tore e sono nominati dalla Camera Arbitrale promossa dalla	
	Confcooperative.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti	
	tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.	
	Gli Arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto	
	disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03 i soci possono conveni-	
	re di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o	
	possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento	
	ai soli diritti patrimoniali disponibili.	
	Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costitu-	
	zione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto	
	termine per non più di una sola volta nel caso di cui	
	all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia ne-	

	cessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la	
	scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'ac-	
	certamento o al rispetto del principio del contraddittorio.	
	Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità	
	non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri	
	fissano, al momento della costituzione, le regole procedura-	
	li cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in o-	
	gni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione.	
	Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono antici-	
	pate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.	
	Art.38 (soppressione della calusola compromissoria)	
	La soppressione della clausola compromissione di cui al pre-	
	sente articolo deve essere approvata dai soci che rappresen-	
	tano almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci	
	con diritto di voto; i soci assenti o dissenzienti posso-	
	no,entro i successivi novanta giorni,esercitare il diritto	
	di recesso dalla società.	
	Art. 39 (Esecuzione della decisione)	
	Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di e-	
	sclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva	
	della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale	
	causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza	

	dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci	
	presumere il venire meno della sua leale collaborazione	
	all'attività sociale.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nomi-	
	nerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Devoluzione patrimonio finale)	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel se-	
	guente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente	
	versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del	
	precedente art. 21, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge	
	31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	

	Art. 42 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprat-	
	tutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà e-	
	laborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente	
	all'approvazione dell'Assemblea dei soci con le maggioranze	
	previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regola-	
	menti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni	
	dei Comitati tecnici se verranno costituiti.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di ri-	
	serve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vi-	
	genti norme di legge sulle società cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile con-	

